



SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA

Associazione di protezione ambientale

fondata nel 1903

membro dell'Union Internationale de Spéléologie

Roma, 15 gennaio 2007

Al
Ministero dell'Ambiente,
della Tutela del territorio
e del Mare
**Comitato per la revisione
del DL 152/2006**
Sede

Oggetto: revisione della Parte II del DL 152/2006

La SSI ha più volte sottolineato come il D.Lgs 152/2006 sia inadeguato ed inefficace nella tutela delle risorse idriche di origine carsica. A tale scopo, la nostra Associazione ha inviato delle proposte di integrazione, corredate da un dossier che illustra i problemi di tutela delle aree carsiche e delle risorse idriche, che vi inviamo in allegato.

Per quanto riguarda la parte II del D.Lgs, la SSI, considerando le implicazioni di VAS – VIA – IPPC nella corretta ed adeguata gestione del territorio, e quindi nella salvaguardia del patrimonio carsico, ha elaborato le seguenti osservazioni.

Valutazione Ambientale Strategica -VAS

OSSERVAZIONE N. 1)

In accordo con l'art. 4 della Dir. 2001/42/CE, la Valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano e del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.

Il momento di applicazione della VAS è una delle innovazioni introdotte dalla direttiva comunitaria. La VAS non è una "semplice" valutazione, ma un processo integrato nella pianificazione: accompagna la pianificazione e, attraverso un continuo flusso di informazioni tra piano e valutazione, integra la componente ambientale nella pianificazione. La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di programmazione e pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, valuta gli scenari alternativi e guida le modifiche in corso di elaborazione.

Il D.Lgs 152/06 stravolge completamente questo principio, considerando la VAS come una sorta di valutazione di impatto da fare su un piano già elaborato e addirittura adottato. Nel D.Lgs, infatti, molti articoli risultano in netto contrasto con la direttiva (esempio: artt. 4, 5, 8, 9).



SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA

Associazione di protezione ambientale

SI CHIEDE

di correggere il D.Lgs in accordo con quanto previsto dalla Dir 42/2001/CE, prevedendo la VAS fin dalle prime fasi di pianificazione e programmazione. La VAS deve trovare integrazione nel processo decisionale, seguendo di pari passo la costruzione del programma o del piano: dall'elaborazione delle proposte, alla valutazione di scenari alternativi, all'adozione delle decisioni.

OSSERVAZIONE N. 2)

Un altro elemento fondamentale introdotto dalla Dir 42/2001/CE è quello consultazione e la partecipazione.

L'art. 6 paragrafo 2 della Direttiva europea sancisce che le autorità ed il pubblico devono avere l'opportunità di *“esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma”*, dove per pubblico si intendono anche *“organizzazioni non governative, quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente”* (paragrafo 4 dello stesso art. 6).

L'art. 10 (consultazioni), comma 1 del D.Lgs recita: *“Prima dell'approvazione, il piano o programma adottato, oppure, qualora non sia previsto un atto formale di adozione, la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 9 devono essere messi a disposizione delle altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali o paesaggistiche, esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma e del pubblico.”*

Anche qui viene snaturato un principio di base della Direttiva, che è quello del coinvolgimento dei soggetti attivi di un territorio nel processo di pianificazione.

SI CHIEDE

che il pubblico, come inteso dalla Direttiva, sia consultato in fase di elaborazione del programma o piano, preliminarmente all'adozione, affinché possa concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.

Inoltre, per la presentazione di osservazioni di cui al comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs, si chiede di porre un termine di 60 giorni anziché 45, in considerazione dell'entità della documentazione e della molteplicità degli aspetti da valutare.

Valutazione di Impatto Ambientale - VIA

OSSERVAZIONE N. 3)

Il D.Lgs all'art. 5 lettera e) indica che *“salvi i casi in cui le normative vigenti di settore espressamente dispongano altrimenti, la valutazione di impatto ambientale viene eseguita sui progetti preliminari”*. La procedura di VIA si discosta quindi da quella standard in quanto è effettuata sul progetto preliminare dell'opera e non sul definitivo.



SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA

Associazione di protezione ambientale

Vista la procedura di infrazione della Commissione Europea relativa alla procedura semplificata di VIA per le infrastrutture strategiche (contrasto tra il D.lgs 190/2002 e la Dir. 85/337/CE) proprio sulla questione del progetto preliminare, il D.Lgs introduce, con gli art. 37, comma 4, la seguente disposizione: *“Qualora si accerti che il progetto definitivo differisce da quello preliminare quanto alle aree interessate oppure alle risorse ambientali coinvolte, o comunque che risulta da esso sensibilmente diverso, l'autorità competente adotta i provvedimenti relativi all'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e dispone la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.”*

Si tratta quindi di una VIA svolta in due fasi, in cui permane anche una certa discrezionalità nel momento in cui la commissione tecnico-consultiva deve stabilire quanto il progetto definitivo risulti *sensibilmente* diverso da quello preliminare. Inoltre non risulta chiara la procedura in caso di aggiornamento dello studio di impatto ambientale, pubblicazione e partecipazione del pubblico.

SI CHIEDE

Di allineare la procedura di VIA a quella europea, prevedendo un'unica fase e dando il parere di compatibilità ambientale sul progetto definitivo.

OSSERVAZIONE N. 4)

L'art. 23 comma 4 del D.Lgs prevede la possibilità di escludere dalla procedura di VIA di alcune categorie di progetti (a scopo di difesa nazionale, di protezione civile, ecc.). Questi progetti devono essere sottoposti a verifica (art. 32) e, secondo l'art. 5, *“l'autorità competente comunica alla Commissione europea, prima del rilascio dell'eventuale esenzione, i motivi che giustificano tale esenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), della direttiva 85/337/CEE.”*

È da rilevare che la Dir.85/337/CE e s.m.i. prevede l'esenzione, in tutto o in parte, di un progetto specifico (caso per caso), non di intere categorie di progetti.

In proposito, fermo restando che, in ultima analisi, le interpretazioni delle Direttive europee spettano alla Corte di Giustizia Europea, la Commissione Europea ha voluto chiarire la questione con il 2006 *“Clarification of the application of article 2(3) o the EIA Directive”* (http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/eia_art2_3.pdf).

Secondo l'art. 2 della Direttiva, inoltre, deve essere esaminato se è opportuna un'altra forma di valutazione e devono essere messe *“a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni coinvolte con le altre forme di valutazione”* e *“le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa”*.

SI CHIEDE

quindi, di adeguare il D.Lgs all'art. 2 della Dir. 85/337/CE in merito a modalità di esenzione e informazione al pubblico.

OSSERVAZIONE N. 5)

La “fase introduttiva del procedimento” prevista all'art. 26 appare poco chiara sia nelle finalità sia nelle modalità. In particolare appare poco chiara la procedura al comma 2 che sembra chiudersi con un giudizio di compatibilità dopo 60 giorni e dai cui adempimenti, secondo il comma 3, il proponente può essere esonerato *“attivando a tal fine una specifica fase preliminare”* non ben



SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA

Associazione di protezione ambientale

identificata, “*ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati*” (??). Questa fase introduttiva contrasta con le normative in materia di VIA e anche sull’accesso agli atti e sulla partecipazione (dalla Convenzione di Aarhus alla Dir. 2003/4/CE).

SI CHIEDE

di rendere la procedura coerente con le direttive comunitarie Dir. 85/337/CE e Dir. 2003/4/CE.

OSSERVAZIONE N. 6)

Nel D.Lgs manca un chiaro riferimento al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 che detta le norme tecniche per la stesura degli Studi di Impatto Ambientale (SIA), consentendo così al proponente un ampio margine di discrezionalità sugli standard di qualità, da adottare per la stesura del principale documento tecnico sottoposto a valutazione.

SI CHIEDE

di inserire gli opportuni riferimenti al D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

OSSERVAZIONE N. 7)

In ragione della vulnerabilità delle aree carsiche e della attuale mancanza di una loro efficace tutela, negli allegati queste dovrebbero essere evidenziate come aree sensibili a cui prestare particolare attenzione nella valutazione degli impatti.

La definizione di *area carsica* dovrebbe essere compresa nella parte III del D.Lgs 152/06 e in tal senso la nostra Associazione si riserva di presentare una specifica proposta in merito.

In questo documento anticipiamo, allo scopo di rendere più chiara la nostra richiesta, che come area carsica deve essere intesa “*un’area geograficamente omogenea ove i processi carsici di alterazione delle rocce e i processi fisici da essi indotti, hanno portato ad un assetto idrologico caratterizzato da un elevato coefficiente di infiltrazione e da una circolazione sotterranea in condotti, organizzata e con pochi punti di recapito*” (Piccini, 1998 - *Il Catasto delle aree carsiche d’Italia: uno strumento per la conoscenza e la salvaguardia del territorio*. 18° Congr. Naz. Spel. Chiusa Val Pesio, 29-31 Ottobre 1998, Suppl. Nuovi Sentieri, 3, Giugno 2001, 221-225).

SI CHIEDE

Che siano fatte le seguenti modifiche agli allegati:

- Allegato 1, comma d): si propone di inserire esplicitamente le “aree carsiche” quali aree di particolare rilevanza ambientale, oltre quelle già indicate.
 - Allegato 4, comma 2): si propone di inserire esplicitamente le “aree carsiche” come ulteriore punto nell’elenco delle zone ove valutare la capacità di carico dell’ambiente naturale.
 - Allegato 5, comma 3): si propone di inserire anche la parola “sottosuolo” subito dopo la citazione del “suolo”.
-